Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 12 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA:

Novaro Umberto di Francesco e di Guardone Angela, nato a Diano Marina il 26 ottobre 1891, capitano di vascello;
Cordero Lanza Di Montezemolo Guido di Demetrio e di Dezza Luigia, nato ad Alessandria il 20 dicembre 1908, capitano di corvetta;
Nardi Corrado di Alessandro e di Arieti Augusta, nato a Tarquinia il 21 luglio 1906, capitano di corvetta;
Iaschi Alfredo di Giuseppe e di Pavan Amelia, nato a Trieste l'8 febbraio 1903, capitano di corvetta;
Preve Cesare di Giuseppe e di Raggio Maria, nato a Livorno il 22 settembre 1887, 1° tenente di vascello;
Cavicchia Scalamonti Antonio di Francesco e di Paparozzi Maria, nato a Perugia il 17 settembre 1907, tenente di vascello;
Riccomini Piero di Giuseppe e di Quercioli Georgia, nato a Modena il 2 ottobre 1908, tenente di vascello;
Trebbi Luigi di Italo e di Bonini Paola, nato a Torino il 18 maggio 1908, tenente di vascello;
Vado Luigi di Giuseppe e di Raggio Susanna, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 2 gennaio 1915, tenente G. N. (d.m.) R. S. — (*Determinazione del* 15 *agosto* 1945).

A DISPERSI:

Margottini Carlo di Lorenzo e di Elisa Amador, nato a Roma il 19 gennaio 1899, capitano di vascello;
Bezzi Lorenzo di Gerolamo e di Isabella Oliviero, nato a Tortona il 22 ottobre 1906, capitano di corvetta;
Ciliberto Mario di Gregorio e di Cerelli Guglielmina, nato a Catanzaro il 5 giugno 1904, capitano di corvetta;
Della Cananea Mario di Girolamo e di Montani Teresa, nato a Teramo il 12 dicembre 1909, tenente di vascello;
Del Greco Corrado di Emilio e di Zucconi Ines, nato a Firenze il 16 dicembre 1906, tenente di vascello;
Parla Angelo di Antonio e di Muscià Tommasa, nato a Licata il 18 ottobre 1907, tenente di vascello;
Risso Luigi di Stefano e di Sarmoria Oliva, nato a Chiavari il 13 maggio 1905, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 18 *agosto* 1945).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA:

Baroni Enrico di Luigi e di Batelli Evelina, nato a Firenze il 24 novembre 1892, capitano di vascello;
Borsini Costantino di Angelo e di Bianchi Giuseppina, nato a Milano il 7 aprile 1906, capitano di corvetta;
Angeloni Agostino di Francesco e di Rumini Caterina, nato a Genova il 28 febbraio 1909, tenente di vascello;
Ferraiolo Bruno di Alfredo e di Pancrazio Angelica, nato a Napoli il 2 maggio 1910, tenente di vascello;
Bonau Mario fu Ferdinando e fu Bedini Elvira, nato a Livorno il 5 marzo 1900, capitano G. N. (d.m.);
Dellarole Felice di Giovanni e di Vietti Olimpia, nato a Costanzana (Vercelli) il 3 novembre 1912; capitano G. N.;
Tartaull Achille fu Francesco e fu Matilde Tinelli, nato a La Spezia il 17 giugno 1883, capitano del C.R.E.M. (S.M.);
Culotta Oscar di Attilio e di Ferminelli Antonia, nato a Palermo il 7 aprile 1913, sottotenente di vascello;
Rossi Renato di Silvio e di Corsanego Amelia, nato a Genova il 5 agosto 1911, sottotenente di vascello;
Stefani Luigi di Arturo e di Delponte Federica, nato a Vienna (Austria) il 22 novembre 1915, tenente G.N. (d.m.), R.S.;
Ferro Giuseppe di Giovanni e di Corsico Piccolini Emilia, nato a Varazze (Savona) il 1° gennaio 1915, guardiamarina;
Savarese Liborio Ciro di Giuseppe e di Granito Assunta, nato a Vico Equense (Napoli) il 7 ottobre 1908, guardiamarina;
Francesconi Giovanni fu Francesco e di Malfatti Clorinda, nato a Viareggio il 26 aprile 1889, sottotenente C.R.E.M., mtz.g.t. — (*Determinazione del* 25 *agosto* 1945).

A DISPERSI:

Bressani Guido di Giuseppe e di Mayer Grisella, nato a Gradisca il 20 giugno 1909, tenente di vascello R.S.;
De Santis Alessandro di Diodato e di Fusari Livia, nato a San Bartolomeo in Galdo il 18 giugno 1913, tenente di vascello;
Gatti Alfredo di Giuseppe e di Ferrari Teresa, nato a Bagnolo Cremasco il 17 febbraio 1912, tenente di vascello;
Menconi Ferdinando di Ferdinando e di Pezzica Minerva, nato a Carrara il 28 agosto 1903, tenente di vascello;
Emanueli Luigi Achille di Alfredo e di Cesaris Margherita, nato a Voghera l'8 luglio 1912, capitano G.N.;
Raiteri Augusto di Luigi e di Allari Natalina, nato a Roma il 1° luglio 1901, capitano G.N. (d.m.);
Rembado Bartolomeo di Bartolomeo e di Raimondo Marianna, nato a Ranzi Pietra (Savona) il 29 ottobre 1898, capitano G.N. (d.m.);
Torzuoli Aldo di Secondo e di Albano Eda, nato a Città di Chiusi (Siena) il 22 novembre 1910, capitano G.N.;
Pirone Giovanni di Cirillo e di Jamacone Vincenza, nato ad Avellino il 13 gennaio 1894, capitano C.R.E.M. (S.M.);
Basiliotti Giuseppe di Luigi e di Roselli Maddalena, nato a Torino il 23 maggio 1907, sottotenente di vascello;
Molino Vincenzo di Raffaele e di Tucci Romilda, nato a Gaeta il 24 marzo 1903, sottotenente di vascello;
Pastorelli Ernesto di Bartolomeo e fu Santini Angela, nato a Oneglia (Imperia) il 13 luglio 1903, sottotenente di vascello;
Pisani Renato di Ettore e di Jovene Adele, nato a Napoli il 13 luglio 1904, sottotenente di vascello;
Mistruzzi Diego di Aurelio e di Melania Jaiteles, nato a Udine l'11 dicembre 1905, tenente G.N.;
Pingue Azeglio di Alfonso e di Baronti Cesira, nato a Livorno il 19 marzo 1911, tenente G.N. (d.m.);
Taricco Francesco di Cristofaro e di Galvagno Domenica, nato a Trinità il 27 novembre 1916, tenente G.N.;
Versa Ernesto Stefano Licinio di Ferdinando e di Skers Olga, nato a Trieste il 10 gennaio 1907, tenente G.N. (d.m.);
Volpari Domingo di Giovanni e di Scrivani Angela, nato a Piacenza il 30 agosto 1916, tenente G.N.;
Godano Arturo di Andrea e di Faccioni Laura, nato a Messina il 15 febbraio 1891, tenente C.R.E.M. (S.M.);
Corazzi Giorgio di Ugolino e di Testa Diomira, nato a Roma il 13 ottobre 1916, guardiamarina;
La Spada Ugo di Gaetano e di Alessi Letizia, nato a Messina il 14 agosto 1913, guardiamarina;
Trento Adriano di Vincenzo e di Diamanti Maria, nato a Frosinone il 15 agosto 1915, sottotenente G.N. — (*Determinazione del* 2 *settembre* 1945).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1946
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 369.

(348)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 880.

Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina per l'aeronautica, e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli effetti economici delle riassunzioni dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali decorrono dal 1° gennaio 1944, se siano state disposte, di ufficio o su domanda, anteriormente alla data del presente decreto o se vi si debba provvedere in base alle domande già presentate a questa data.

Negli altri casi essi decorrono da sei mesi prima della data di presentazione della domanda di riassunzione, o da sei mesi prima della data del provvedimento che la dispone, se non venga presentata la domanda.

Il trattamento di quiescenza concesso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, deve essere preceduta da un esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per ciascuna promozione.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, che, essendo cessati dal servizio permanente per motivi politici, abbiano conseguito promozioni nelle categorie del congedo, sono riammessi in servizio col grado da essi raggiunto in dette categorie. Dopo un esperimento di tre mesi presso un ente o corpo delle Forze armate, sono valutati dalle competenti autorità giudicatrici per l'avanzamento al fine di accertare la loro idoneità o meno a conservare il grado stesso nel servizio permanente.

Qualora il giudizio previsto nel comma precedente risulti sfavorevole, a decorrere dalla data del giudizio stesso gli ufficiali riammessi sono collocati col grado conseguito nella categoria del congedo nella posizione spettante in base alle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata agli ufficiali del medesimo grado che cessino dal servizio permanente in seguito ad esclusione dall'avanzamento. Alla liquidazione del trattamento di quiescenza si procede sulla base degli stipendi del grado immediatamente inferiore; salvo l'eventuale trattamento più favorevole acquisito per effetto di richiami in servizio.

Gli ufficiali riammessi, che in seguito all'esperimento siano confermati in servizio permanente col grado conseguito nella categoria del congedo, qualora risultino pretermessi all'avanzamento possono conseguire promozioni, previa valutazione ai fini dell'avanzamento, preceduta da un ulteriore esperimento di tre mesi per ciascuna promozione presso un ente o corpo delle Forze armate.

Per i periodi di esperimento prescritti dai precedenti comma primo, secondo e quarto, il riammesso è posto alle dipendenze di un ufficiale di grado superiore a quello che potrebbe spettare in base alla ricostruzione della carriera.

Sono esenti dall'esperimento prescritto dal precedente comma secondo, gli ufficiali che hanno esercitato per un mese almeno il comando in operazioni militari di guerra, con il grado conseguito nella categoria del congedo.

L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è abrogato.

Art. 3.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, collocato in congedo assoluto per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali, quando non possa essere riammesso in servizio permanente perchè non più in possesso del requisito dell'età, è iscritto nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo non avesse avuto luogo.

Ai fini delle promozioni ai gradi successivi si prescinde dalle disposizioni in vigore riflettenti il periodo di esercizio di comando o di carica pertinenti al grado.

Art. 4.

Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, è esteso sino a sei mesi da questa data.

Art. 5.

Quando possa essere indubitabilmente provato che un impiegato punito disciplinarmente per motivi esclusivamente politici dal soppresso partito fascista sia stato per tal motivo escluso dalla promozione, anche se questo non risulti esplicitamente dalla deliberazione relativa, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, entro il termine stabilito nell'art. 8 del predetto decreto.

Art. 6.

Gli avventizi che, anteriormente al 25 luglio 1943, sono stati allontanati dal servizio dal cessato regime per comportamento ad esso contrario, o in applica-

zione delle leggi razziali, sono riammessi, a domanda, con la qualifica già rivestita, nell'amministrazione dalla quale dipendevano. Le riassunzioni sono disposte anche in soprannumero rispetto ai contingenti stabiliti per le singole amministrazioni, salvo riassorbimento con le successive vacanze. Il periodo intercorso tra la data dell'allontanamento e quella della riassunzione viene computato soltanto agli effetti dell'indennità spettante, a norma delle disposizioni vigenti, in caso di licenziamento.

La domanda prevista nel comma precedente può essere proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i reduci dai campi di prigionia o di internamento il termine decorre dalla data del rientro in patria, se posteriore a quella predetta.

Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data della riammissione in servizio, che deve essere disposta entro un mese dalla data della presentazione della domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, numero 881.

Costituzione del Tribunale militare territoriale di guerra di Udine.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;
Visto il bando del Capo di Stato Maggiore generale n 49 del 24 giugno 1945;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra già istituito presso il Comando di corpo d'armata di Trieste viene, dal 1° gennaio 1946, istituito presso il Comando militare territoriale di Udine.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 cessano di aver vigore le disposizioni contenute nel bando n. 49 del 24 giugno 1945.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data suddetta, in virtù del bando n. 49 del 24 giugno 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Verona, saranno rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Udine.

Tuttavia i procedimenti per i quali, al 1° gennaio 1946, sarà stata già pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di citazione per giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza delle Autorità Alleate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti nella Cooperativa « La Fedelissima ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi nei confronti della Cooperativa facchini « La Fedelissima » di Napoli, è stabilito un salario medio giornaliero di L. 110 ed un periodo di occupazione medio mensile di 26 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° giugno 1945.

Roma, addì 21 dicembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(342)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane, lavoranti negli scali ferroviari della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi nei confronti dei facchini riuniti in carovane, lavoranti negli scali ferroviari della provincia di Napoli, è stabilito un salario medio giornaliero di L. 100 ed un periodo medio di occupazione mensile di 25 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1945

(341) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza in Cison Valmarino (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cison Valmarino (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

(287) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza in Saracena (Cosenza) della Cassa di risparmio di Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Saracena (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

(289) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Sacile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 28 agosto 1943, con il quale il dott. Fabio Ruggero venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Sacile;

Considerato che il predetto dott. Ruggero ha rassegnato le dimissioni e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Fabio Ruggero, il sig. Francesco Candiani è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

(277) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1946.
Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 12 maggio 1942, con il quale il rag. Romano Quaglia venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno;

Considerato che il predetto rag. Quaglia è scaduto dalla carica per compiuto triennio ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Mazzoldi di Guido è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

(276) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1946.
Messa in liquidazione della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 2 aprile 1945, con il quale la ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporre la liquidazione affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario dott. Antonucci Donato;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato espresso con nota 7 gennaio 1945;

Visto l'art. 8 del R. decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Donato Antonucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1946

(297) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1946.
Fissazione del prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi delle barbabietole da zucchero, di produzione 1946, sono stabiliti come segue:

Produzione saccarosio:

fino a q.li	2.400.000	prezzo p.	grado p.	L.	20 —
»	» 2.500.000	»	»	»	20,06
»	» 2.600.000	»	»	»	20,17
»	» 2.700.000	»	»	»	20,33
»	» 2.800.000	»	»	»	20,54
»	» 2.900.000	»	»	»	20,78
»	» 3.000.000	»	»	»	21,05
»	» 3.100.000	»	»	»	21,35
»	» 3.200.000	»	»	»	21,69
»	» 3.300.000	»	»	»	22,05
»	» 3.400.000	»	»	»	22,43
»	» 3.500.000	»	»	»	22,83
»	» 3.600.000	»	»	»	23,25
»	» 3.700.000	»	»	»	23,69
»	» 3.800.000	»	»	»	24,14
»	» 3.900.000	»	»	»	24,62
»	» 4.000.000 ed oltre			»	25,10

Roma, addì 2 febbraio 1946

(338) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1946.
Revoca del decreto Ministeriale 6 novembre 1944 relativo alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1944 concernente le funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca;

Considerato che per il verificarsi di nuove contingenze sono cessati i motivi che mossero all'emanazione del provvedimento sopraccennato;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 6 novembre 1944 concernente le funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca è revocato

Roma, addì 4 febbraio 1946

(337) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore della Regia università di Bologna

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di medicina veterinaria:

prof. Luigi Montroni, anatomia patologica, Bologna.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare e per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 26.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 1949 5 % serie *A*, n. 2761, da L. 1000, intestato a Ferrario Maria fu Augusto, col pagamento degli interessi in Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 novembre 1945

(2186) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 534593 serie sesta, dell'importo di L. 1600 (mille e seicento), rilasciata il 14 giugno 1941 dall'Esattoria comunale di Pistoia, per il versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Amadesi Attilio fu Cesare, iscritta all'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Pistoia, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito, a favore di Amadesi Aldo fu Attilio.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 30 novembre 1945

(2185) *Il direttore generale*: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 50 posti di inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 50 inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia, nella quale risiedono, e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, in vigore alla data del presente bando.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti, che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego, per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro, che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

9) diploma di licenza delle scuole elementari o copia autentica del medesimo;

10) stato di famiglia, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

11) rapporto informativo sulla durata, la natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti, che siano in servizio non di ruolo alle dipendenze dello Stato, e deve essere rilasciato dal competente capo ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza;

12) tutti gli altri documenti, che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 non debbono essere in data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 10 dell'art. 2, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'art. 2 un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Agli aspiranti residenti in territorio non metropolitano è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2, salvo a produrre i prescritti documenti, almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti per altri ruoli dell'Amministrazione dell'interno, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, in questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: di un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale) presidente, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegnerà presso la Commissione le mansioni di segretario.

Art. 7.

La Commissione, di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni in materia.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° gennaio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(335)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.